

ANNI 2016 – 2025
LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE E CONVENZIONALI
(importi in euro)

IMPONIBILE	TIPOLOGIE DI LAVORATORI	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RETRIBUZIONI EFFETTIVE	generalità dei lavoratori dipendenti ¹	47,68	47,68	48,20	48,74	48,98	48,98	49,91	53,95	56,87	57,32
	operai agricoli	42,41	42,41	42,88	43,35	43,57	43,57	44,40	48,00	50,59	50,99
RETRIBUZIONI CONVENZIONALI	lavoratori senza uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera	47,68	47,68	48,20	48,74	48,98	48,98	49,91	53,95	56,87	57,32
	lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera	26,49	26,49	26,78	27,07	27,21	27,21	27,73	29,98	31,60	31,85

¹ La retribuzione imponibile secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti vale anche:

- dal 1.1.2007 per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto di cui al dpr 602/1970 (d.lgs. 423/2001) – v. circolare 24/2007, paragrafo 4;
- dal 1.1.2010 per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per le quali sono stati adottati decreti ministeriali ai sensi dell'art. 35 del dpr 797/1955 (Testo unico degli assegni familiari) – v. circolare 11/2010, paragrafo 2.2;
- dall'1.11.2012 per la categoria degli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, per i quali è stato stabilito il passaggio da premio speciale unitario annuale a premio assicurativo ordinario ed è stata individuata la voce di tariffa 0611 della Gestione terziario di cui al decreto interministeriale 27.02.2019, quale voce cui classificare tali soggetti – v. circolare 31/2012;
- per gli addetti al c.d. lavoro agile di cui alla legge 81/2017, artt. 18-23 – v. circolare 48/2017.
- Dal 1° gennaio 2023 per la categoria dei facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto, per i quali è stato stabilito il passaggio da premio speciale unitario trimestrale a premio assicurativo ordinario (decreto interministeriale 6 settembre 2022) – v. circolare Inail 16 dicembre 2022, n.45;
- a partire dalla campagna olearia 2023/2024 per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo ai sensi del titolo I del D.P.R. n. 1124/1965, per le quali è stabilito il passaggio da premio speciale unitario dovuto per frantoio a premio assicurativo ordinario (decreto interministeriale 6 settembre 2022); qualora detta attività è svolta dai componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) si rimanda al paragrafo 2.1 TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE, SOCI DI SOCIETÀ FRA ARTIGIANI LAVORATORI, FAMILIARI COADIUVANTI DEL TITOLARE ARTIGIANO E ASSOCIATI A IMPRENDITORE ARTIGIANO. V. circolare Inail 16 dicembre 2022, n.45.
- dal 1° luglio 2023 sono soggetti all'obbligo assicurativo di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, i lavoratori subordinati sportivi e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. V. circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46
- dal 1° gennaio 2024 i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono soggetti al regime assicurativo ordinario di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. V. circolari Inail 6 dicembre 2023, n. 53 e 7 febbraio 2024, n. 6.